



## ALLEGATO B

### **Nota metodologica concernente l'erogazione del contributo previsto dall'articolo 25 del D.L. n. 41/2021 e dall'articolo 55 del D.L. n.73/2021**

#### **Premessa.**

L'articolo 25 del D.L. n. 41/2021, come modificato dall'articolo 55 del D.L. n. 73/2021, prevede per l'anno 2021 l'istituzione di un fondo con una dotazione di **350 milioni<sup>1</sup> di euro** per il ristoro parziale dei comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco, di cui all'articolo 4 del D.lgs. n. 23/2011 e alla legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 9/2012 e del contributo di soggiorno applicato dal comune di Roma ai sensi dell'articolo 14, comma 16 – lett. e), del D.L. n. 78/2010.

Il riparto del fondo in esame ha la finalità di compensare parzialmente gli effetti negativi conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 evidenziando che per l'anno 2020 un analogo fondo di 400 milioni è stato previsto dagli articoli 180 del D.L. n. 34/2020 e 40 del D.L. n. 104/2020.

Per il riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato città e autonomie locali da adottare entro il 31 ottobre 2021.

Con il decreto in esame, di cui la presente nota costituisce parte integrante, si provvede a ripartire quota parte dello stanziamento, nella misura **di 250 milioni di euro**, rinviando a un successivo provvedimento l'attribuzione della restante quota di **100 milioni di euro**.

#### **Riparto del fondo.**

L'articolo 4 del D.lgs. n. 23/2011 prevede la possibilità di istituire l'imposta di soggiorno per i comuni capoluogo di provincia, le unioni dei comuni, nonché per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte. I comuni che hanno sede

---

<sup>1</sup> La dotazione iniziale di 250 milioni di euro è stata incrementata di ulteriori 100 milioni per effetto di quanto previsto dall'articolo 55 del D.L. n. 73/2021.

giuridica nelle isole minori, ovvero gli enti nel cui territorio insistono isole minori, in alternativa all'imposta di soggiorno possono istituire il contributo di sbarco. Inoltre, rientrano nel riparto del fondo il comune di Roma che ha istituito il contributo di soggiorno, previsto dall'articolo 14, comma 16 – lett. e), del D.L. n. 78/2010 e i comuni della Provincia autonoma di Bolzano che applicano l'imposta di soggiorno disciplinata dalla legge provinciale n. 9/2012.

Non sono invece considerati, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del D.L. n. 41/2021, i comuni della Provincia autonoma di Trento che ha istituito con l'articolo 16-bis della legge n. 8/2002 un'imposta provinciale di soggiorno, tributo non indicato dal predetto articolo 25.

Il monitoraggio degli enti coinvolti è stato effettuato considerando l'elenco degli enti che hanno trasmesso al Dipartimento delle Finanze la delibera di istituzione del tributo, integrato con i comuni (non inclusi nel predetto elenco) ma per i quali è stata verificata la riscossione dei tributi in esame ovvero risulta acquisita l'informazione dell'istituzione del tributo dall'anno 2021<sup>2</sup>. Tale attività di monitoraggio è stata effettuata in accordo con ANCI-IFEL.

Secondo quanto previsto dallo schema di decreto, in questa sede si procede in primo luogo a ripartire i **250 milioni di euro**. I restanti **100 milioni di euro** previsti dall'articolo 55 del D.L. 73/2021 saranno ripartiti successivamente dando **priorità a eventuali rettifiche dei dati** considerati nel riparto.

In particolare, si prevede di attribuire questa prima quota di risorse in base all'effettiva perdita di gettito registrata dai comuni nel periodo marzo 2020 – febbraio 2021 rispetto all'analogo periodo marzo 2019 – febbraio 2020, assumendo che nel 2021 si possa registrare per i comuni interessati un andamento simile a quello dello scorso anno. Tale ripartizione risponde all'esigenza di verificare l'andamento del gettito prima e dopo il sorgere dell'emergenza epidemiologica.

Al fine di imputare il gettito dei tributi in esame a ciascun ente, si è proceduto ad estrarre dalla banca dati SIOPE – codice 1.01.01.41.001 "imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione" i dati relativi agli incassi registrati nei seguenti periodi: gennaio-febbraio 2019, marzo-dicembre 2019, gennaio-febbraio 2020, marzo-dicembre 2020 ed infine gennaio-febbraio 2021.

Si considera come gettito 2020 il gettito incassato dai comuni a partire da marzo 2020 fino a febbraio 2021 e come gettito 2019 il gettito incassato dai comuni nel periodo compreso tra marzo 2019 e febbraio 2020. La perdita di gettito registrata tra il 2020 e il 2019 è stata determinata per ciascun ente considerando l'arco temporale sopra citato.

---

<sup>2</sup> Sono stati invece esclusi i comuni per i quali risulta che nel 2021 abbiamo disapplicato o sospeso il tributo in esame.

Per i comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno a partire dal 2020, che dunque non fanno registrare incassi per l'anno 2019, è stata considerata come perdita di gettito il valore minimo tra la perdita percentuale mediana della classe demografica, cui appartiene il comune applicata al gettito di riferimento, e la perdita effettivamente osservata tra quanto incassato nel periodo marzo 2020 e febbraio 2021 rispetto a quanto indicato dai comuni nei dati previsionali 2020.

Per i comuni con istituzione dell'imposta di soggiorno a partire dall'anno 2021 è stata considerata come perdita di gettito la perdita percentuale mediana della classe demografica a cui appartiene il comune applicata al gettito inserito dai comuni stessi nei dati previsionali 2021 ovvero, in mancanza, altri elementi informativi acquisiti per il tramite di ANCI-IFEL.

Per i comuni che includono il gettito dell'imposta di soggiorno in una voce diversa dal codice Siope 1.01.01.41.001 "imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione" e per i comuni che applicano il contributo di sbarco ovvero il contributo di soggiorno, in relazione ai quali nella banca dati SIOPE il gettito è incluso nella voce residuale 1.01.01.99.001 "Altre imposte, tasse e proventi assimilati riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione" si è determinato la perdita ricostruendo il gettito a partire da gennaio 2020 applicando la percentuale del valore dell'imposta di soggiorno 2019 sul totale del gettito 2019 registrato in questi codici differenti utilizzati da tali enti.

Infine, per i comuni che hanno erroneamente contabilizzato parte degli incassi 2019 nel 2020 la perdita di gettito è stata determinata mediante la ricostruzione del gettito a partire da gennaio 2020 considerando tale fattore.

Ai fini del ristoro è stato considerato il valore minimo tra la perdita effettivamente registrata tra marzo 2020-febbraio 2021 e marzo 2019-febbraio 2020 e il valore ottenuto considerando il 65% del gettito di riferimento 2019. Tale scelta risponde all'esigenza di calibrare il ristoro in esame alle minori entrate dell'anno 2020 ma in misura prudenziale. Una verifica definitiva sarà effettuata con il riparto della quota restante di 100 milioni e in tale sede potrà essere calcolato il conguaglio rispetto a quanto attribuito con il presente decreto.

Per i comuni con una perdita di gettito nulla è stata invece considerata ai fini del ristoro un valore minimo stimato nella misura dell'8% del gettito di riferimento 2019.

In base a tale metodologia, si procede al riparto a titolo di acconto calcolando la quota spettante a ciascun comune in proporzione alla presunta perdita di gettito calcolata secondo la metodologia sopra riportata.

**Gli importi determinati, nella misura complessiva di 250 milioni di euro, sono indicati nell'allegato A al presente decreto.** Nel caso di istituzione dell'imposta di soggiorno da parte di un'unione dei comuni l'assegnazione è effettuata al comune

dell'unione con maggior numero di abitanti con obbligo da parte di quest'ultimo di riversare all'unione le somme ricevute entro 5 giorni dalla ricezione. Tali comuni sono specificamente indicati nell'allegato A.

Per i comuni delle Regioni a statuto speciale del Friuli Venezia Giulia, della Valle d'Aosta e della Provincia Autonoma di Bolzano considerate le prerogative statutarie di tali Autonomie, gli importi come specificati nell'allegato A, sono erogati per il tramite delle Regioni o della Provincia.